

Penale Sent. Sez. 4 Num. 1282 Anno 2018

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Relatore: PICARDI FRANCESCA

Data Udienza: 30/11/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GUARNA FELICE nato il 25/10/1991 a NAPOLI

avverso la sentenza del 15/09/2017 del TRIBUNALE di NOLA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
lette/sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Felice Guarna personalmente ha impugnato in data 27 ottobre 2017 la sentenza di appello del Tribunale di Nola, emessa all'udienza del 15 settembre 2017 e depositata in data 22 settembre 2017.

Il ricorso è inammissibile, atteso che, ai sensi dell'art. 613, primo comma, cod.proc.pen., come modificato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorso per cassazione non può, dunque, essere presentato personalmente, salva una specifica previsione di legge derogatoria rispetto alla regola generale di cui all'art. 613, primo comma, cod.proc.pen., assente nel caso di specie.

Il ricorso per cassazione presentato personalmente dall'imputato integra un'ipotesi di difetto di legittimazione, essendo l'imputato legittimato a tale impugnazione solo se assistito da difensore (nello stesso senso, relativamente alla lista testi presentata personalmente dall'imputato, Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016 ud., dep. 22/11/2016, rv. 268744, che ne ha affermato l'inammissibilità in quanto, in difetto di un'espressa previsione di legge che la legittimi, l'autodifesa non è consentita nel processo penale: ne consegue che l'imputato rientra tra le parti legittimate alla presentazione della lista testimoniale, ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., solo se assistito dal difensore). Ne consegue che l'inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, come stabilito dall'art. 610, comma 5bis, introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché –non ravvisandosi motivi di esonero (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000)- al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in € 4000.00.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €.4000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30 novembre 2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente